Ministero per ir Beni bulturali e Ambientali

UFFICIÓ CENTRALE PER I BENI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

JL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

RITENUTO che l'immobile denominato "Resti del Convento delle Clarisse e Chiesa di S.Cecilia", sito nel comune di La Spezia, segnato in catasto al foglio 33, particella 329, confinante con mappali 624-328-salita S.Giorgio-via XX Settembre, come dall'unita planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata, ai sensi dell'art. 1 della citata legge 1089/1939;

RITENUTO che l'immobile medesimo é da considerarsi assoggettato "ipso jure" ai sensi dell'art. 4 della citata legge, alle disposizioni di tutela contenute nella

legge stessa, in quanto di proprietà di Comune di La Spezia;

RITENUTA l'opportunità di esplicitare il vincolo gravante, ope legis, sull'immobile, notificandolo al soggetto proprietario e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

DECRETA:

l'immobile denominato "Resti del Convento delle Clarisse e Chiesa di S.Cecilia", meglio individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico-artistica, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 1 della citata legge 1° giugno 1939, n. 1089 ed é, pertanto, da intendersi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, al rappresentante della

proprietà sopra individuata ed al Comune di La Spezia.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Genova esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto é ammessa preposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o a scelta dell'interessato, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto

7 6 GIU. 1995 ROMA, li

IL DIRETTORE GENERALE